

	RGLM 04	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	Revisione 05
			Data: 11/09/2020
			Pagina 1 di 6

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Rev	Data	Natura modifica	Preparazione	Verifica	Approvazione
5	11/09/2020	Aggiornamento per Bullismo e sanzioni disciplinari	D.S.		
4	14/12/2017	Aggiornamento normativa "Antifumo"		U.T.	CDI
3	11/01/2016	Cambio logo	U.T.		
2	11/02/2015	Aggiornamento	U.T.	U.T., DS	CDI
1	01/09/2011	Cambio Dirigente Scolastico	U.T.	U.T.	DS
0	29/06/2011	Prima emissione	DS, U.T.	U.T.	CDI, DS

Preparazione		Verifica		Approvazione	
Data	Firma	Data	Firma	Data	Firma
.....
.....

Nome File	RGLM_04-RegolamentoDisciplina.docx
Lista distribuzione	DS, DSGA, Albo On Line

	RGLM 04	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	Revisione 05
			Data: 11/09/2020
			Pagina 2 di 6

INDICE

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	3
ART. 1 – PRINCIPI E FINALITA'	3
Art. 2 - DOVERI DEGLI STUDENTI	3
Art. 3 - SANZIONI DISCIPLINARI	4
ART. 4 – ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL’ORGANO COLLEGALE	5
ART. 5 - IMPUGNAZIONI	5
Art. 6 - ORGANO DI GARANZIA	5
Allegati:	6
Allegato n.1 – Patto educativo di corresponsabilità – MS27.	6
Allegato n.2 – Patto educativo di corresponsabilità – MS27.	6
Allegato n.3 – Addendum	6

	RGLM 04	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	Revisione 05
			Data: 11/09/2020
			Pagina 3 di 6

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il presente regolamento di disciplina si fonda sullo “Statuto delle studentesse e degli studenti” (DPR 2497/1998) e ha lo scopo di individuare i comportamenti che configurano mancanze disciplinari e le relative sanzioni.

Agli studenti e alle famiglie viene chiesto di condividere lo spirito di questo regolamento aderendo al Patto educativo di corresponsabilità che esplicita le regole per una serena convivenza all'interno della comunità scolastica. In particolare si richiama l'attenzione al rispetto delle persone che operano a vari livelli (studenti, dirigente, docenti, personale ATA) e delle strutture (beni e servizi), nell'ottica della lotta al bullismo, della tutela della privacy, del contrasto alla violenza e al vandalismo.

ART. 1 – PRINCIPI E FINALITA'

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e doveri degli studenti di cui agli artt.2 e 3 del D.P.R. 249/98 e successive modificazioni, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della Legge 71/17.
2. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa e senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee. Proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello/a studente/ssa e delle conseguenze che dall'infrazione derivano e si basano sulla gradualità, sulla severità verso il recidivo e la parità di trattamento secondo giustizia.
6. Allo studente è offerta la possibilità, laddove possibile in conformità con l'organizzazione scolastica e senza oneri aggiuntivi per la Scuola, di convertire la sospensione dalle lezioni con attività a favore dell'istituzione scolastica, auspicabilmente in accordo con i genitori. Tali attività potranno essere una o più delle seguenti:
 - ricerca e studio relativi ad alcune problematiche di natura etica e sociale
 - collaborazione al riordino ed a semplici lavori negli spazi della scuola
 - sistemazione di libri della biblioteca
 - collaborazione nella fascicolazione di fotocopie
 - cura delle piante all'interno dell'edificio scolastico
 - ricerche e relazioni sui metodi di studio o su tematiche connesse alla violazione
 - esperienze presso organizzazioni senza scopo di lucro.
7. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di Classe, alla presenza delle diverse componenti; le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i quindici giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale sono adottate dal Consiglio di Istituto.
8. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
9. Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente Regolamento, alla contestazione degli addebiti provvede il Dirigente Scolastico.

Art. 2 - DOVERI DEGLI STUDENTI

1. All'interno dell'Istituto è fatto divieto di consumare alcolici e di fare uso di sostanze stupefacenti. L'opera educativa da parte del l'Istituto comprende anche la sensibilizzazione dei giovani sugli effetti nocivi dell'uso degli alcolici e delle sostanze stupefacenti, nel rispetto degli altri e dell'ambiente.

	RGLM 04	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	Revisione 05
			Data: 11/09/2020
			Pagina 4 di 6

2. All'interno dell'Istituto è fatto divieto di fumare nei locali e nelle aree attinenti; il comportamento contrario verrà soggetto a sanzione disciplinare e pecuniaria.
3. Durante l'orario scolastico e nel corso dello svolgimento delle attività didattiche è vietato nell'Istituto l'uso di cellulari, di smartphone e di altri dispositivi elettronici, che devono essere tenuti spenti e riposti in cartella. Ogni utilizzo di dette attrezzature, che non sia finalizzato alla didattica, comporta il ritiro delle apparecchiature stesse.
4. Ogni eventuale utilizzo delle attrezzature per reperire dati/informazioni relativi a prove di verifica sarà ulteriormente sanzionato con provvedimenti che possono arrivare sino alla sospensione dello studente.
5. È vietato usare impropriamente l'accesso ad internet nei laboratori della scuola.
6. Lo studente che acceda all'interno della cittadella deve parcheggiare i ciclomotori e i motocicli negli appositi spazi, rispettando i sensi di marcia ed avendo cura di lasciare liberi i corridoi d'accesso ai singoli istituti. Nella piazzetta è fatto divieto di transitare con biciclette, ciclomotori e motocicli. È fatto divieto altresì di lasciare acceso il ciclomotore e motociclo, per non disturbare le lezioni delle aule vicine.

Art. 3 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Per quanto possibile le sanzioni disciplinari si ispirano al principio della riparazione del danno, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e vanno applicate secondo criteri di gradualità, proporzionalità e giustizia. La riparazione del danno di per sé non estingue la mancanza.
2. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato.
3. La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica.
4. Non può essere sanzionata la libera espressione verbale di opinioni, qualora queste siano correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
5. Prima della delibera di qualunque sanzione disciplinare, il Dirigente Scolastico (o un suo delegato) e/o il delegato del Consiglio di Classe ascoltano le giustificazioni dello studente interessato e interpellano eventuali testimoni.
6. Il C.d.C. e/o il Dirigente Scolastico, qualora opportuno e possibile, offre allo studente, sentiti i genitori, la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica, fatte salve tutte le condizioni di controllo e sicurezza che tali attività e tali ambienti richiedono, con l'esclusione di casi di comportamenti recidivi o di pericolo per persone e cose. Perché sia possibile la conversione di sanzione in attività alternative di pubblica utilità (quali la collaborazione ai servizi interni della scuola, attività di volontariato o altre...), il Dirigente Scolastico potrà richiedere -se ritenuta necessaria- l'opportuna vigilanza da parte dei genitori.
7. In caso di ritiro di dispositivi elettronici, il docente dovrà apporre nota disciplinare sul registro di classe e consegnare in Presidenza per la custodia in cassaforte. Prima del ritiro, i dispositivi vengono fatti spegnere dall'alunno e conservati in giacenza con le dovute cautele per il rispetto della privacy. Il Coordinatore avverte la famiglia circa il ritiro del dispositivo tramite comunicazione sul registro elettronico. La restituzione del telefono cellulare a un genitore sarà possibile decorsa una settimana dal ritiro stesso. In caso di necessità di ritiro anticipato, il genitore dovrà compilare una liberatoria indicando le motivazioni. In nessun caso sarà possibile consegnare il telefono cellulare a uno studente, anche se maggiorenne.
8. L'alunno, che è incorso nelle sanzioni di cui ai punti D, E e F della successiva tabella, nei dodici mesi successivi alla sanzione non può partecipare ai viaggi di istruzione (e frequenterà le lezioni) a meno di diversa decisione del C.d.C.
9. Di ogni nota personale viene data comunicazione alla famiglia dello studente interessato tramite il registro elettronico; il docente che ha comminato la nota avrà cura di verificare la presa d'atto dei genitori.
10. È onere del coordinatore di classe segnalare al Dirigente scolastico la presenza di numerose note individuali e/o richiami scritti a carico dello studente. Una volta informato il Dirigente Scolastico, il Coordinatore di classe invia entro due giorni una mail a tutti i componenti il Consiglio proponendo una sanzione adeguata ed entro due giorni il Consiglio nella sua interezza deve inviare risposta scritta.

	RGLM 04	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	Revisione 05
			Data: 11/09/2020
			Pagina 5 di 6

In assenza di risposta esplicita anche di un solo docente, si procederà alla convocazione del Consiglio di classe.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari, le modalità e le competenze di erogazione, sono quelle riportate in tabella all'allegato 1 al presente regolamento.

ART. 4 – ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL'ORGANO COLLEGALE

1. Il coordinatore di classe o il docente interessato segnala al Dirigente Scolastico la violazione; il Dirigente (o un suo delegato) convoca lo studente che viene ascoltato individualmente (o in presenza dei genitori nei casi più gravi). Sentita la versione dei fatti dello studente interessato ed interpellati gli eventuali testimoni, il Dirigente scolastico decide di convocare l'organo collegiale interessato o di comminare autonomamente eventuali provvedimenti a carico dello studente.
2. L'organo collegiale (Consiglio di classe o Consiglio di Istituto) è convocato dal Dirigente scolastico entro 6 giorni dall'audizione dell'alunno da sanzionare. Delle operazioni compiute dall'Organo collegiale è redatto sintetico verbale, immediatamente esecutivo.
3. Nelle ipotesi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame di Stato, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento dello studente durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo e i termini per proporre impugnazione. All'alunno richiedente, è consentito iscriversi durante l'anno ad altra scuola.
4. Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni, la scuola mantiene con lo studente ed i genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, se necessario anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione ed al reintegro nella comunità scolastica.
5. In caso di trasferimento in corso d'anno in altro Istituto, della sanzione viene data comunicazione all'Istituto scolastico di approdo; nel caso di iscrizione in corso d'anno di studente proveniente da altro Istituto, il Dirigente scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente, nelle modalità e nei termini stabiliti dall'Istituto di provenienza.

ART. 5 - IMPUGNAZIONI

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo presso il Dirigente Scolastico.
2. Il Dirigente scolastico, verificati i fatti e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo con provvedimento brevemente motivato.
3. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico è ammesso l'appello all'Organo di Garanzia interno alla scuola entro 15 giorni.
4. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
5. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 6 - ORGANO DI GARANZIA

Viene istituito l'Organo di garanzia interno, unico soggetto competente che:

- decide in merito ai ricorsi presentati da chiunque ne abbia l'interesse contro le sanzioni disciplinari di ogni tipo
- dirime i conflitti che dovessero eventualmente insorgere all'interno della scuola circa l'applicazione del presente regolamento di disciplina

L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico (Presidente)
- Un genitore scelto tra gli appartenenti al Consiglio di Istituto
- Un docente scelto tra gli appartenenti al Consiglio di Istituto
- Uno studente scelto tra gli appartenenti al Consiglio di Istituto
- Il Segretario viene scelto dal Presidente.

	RGLM 04	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	Revisione 05
			Data: 11/09/2020
			Pagina 6 di 6

In caso di decadenza, i membri supplenti sono individuati all'interno della stessa componente; in caso di incompatibilità nell'esame di un ricorso (docente/studente/genitore appartenenti alla stessa classe, parentela ...) i membri supplenti sono nominati in base alla disponibilità.

Ogni riunione dell'Organo di garanzia è verbalizzata e sottoscritta dal Presidente e dal segretario.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.

L'Organo di garanzia dura in carica tre anni. Per la sostituzione dei membri venuti a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti, si procederà a nuove nomine dei rappresentanti delle varie categorie. In ogni caso, i membri subentrati cesseranno anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo on line dell'Istituto, reso pubblico sul sito www.leviponti.edu.it ed allegato al Piano dell'Offerta Formativa.

Allegati:

Allegato n.1 – Sanzioni disciplinari.

Allegato n.2 – Patto educativo di corresponsabilità – MS27.

Allegato n.3 – Addendum sezione bullismo e cyberbullismo